



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 489

L'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ DI PADOVA AUTORIZZA I PROPRI SPECIALISTI DI OTORINOLARINGOIATRIA AD UN'AZIENDA SANITARIA PRIVATA LOMBARDA. TALE DECISIONE PENALIZZERÀ GLI UTENTI DEL TERRITORIO?

presentata il 21 febbraio 2024 dai Consiglieri Camani, Zottis, Luisetto e Zanoni

Premesso che:

- si apprende, sulla base della Delibera del Direttore Generale n. 205 del 06/2/2024, che l'Azienda Ospedale - Università di Padova ha sottoscritto una convenzione con l'azienda sanitaria privata lombarda "Poliambulatorio MED Srl" di Brescia, con cui autorizza i propri specialisti a rapporto esclusivo, afferenti all'UOC Otorinolaringoiatria, a svolgere occasionalmente l'attività libero-professionale presso la struttura sanitaria privata, non accreditata con il SSN, di cui sopra;
- il DG dell'azienda sanitaria ha sottolineato che la suddetta convenzione recepisce la richiesta della struttura privata, con nota acquisita agli atti, di stipulare una convenzione triennale per l'erogazione di prestazioni a pagamento di Otorinolaringoiatria. Tale richiesta è stata accolta dal DG, che ha dichiarato la disponibilità dei propri specialisti, definendo i corrispettivi per le diverse prestazioni e il numero massimo di accessi consentito;
- le tariffe indicate dal protocollo, che partono da 300 euro per la prima visita fino a 85 euro per la lettura degli esami, sono state oggetto di rivisitazione al ribasso sulla base delle richieste della struttura privata;
- tale accordo è stato stipulato sulla base dell'articolo 12 del Regolamento aziendale per l'esercizio della Libera Professione intramuraria, in riferimento alla possibilità per gli specialisti a supporto esclusivo di effettuare attività professionale in regime di libera professione.

Considerato che tale convenzione appare in eclatante contrasto con la strutturale carenza di personale medico trasversale a tutte le specialità e a tutte le aziende ospedaliere regionali.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri

chiedono all'Assessore regionale alla Sanità

in quale modo si concili il trasferimento di prestazioni di otorinolaringoiatria con l'attuale situazione di carenza strutturale del personale medico e sanitario, sia in termini di qualità del servizio pubblico reso ai pazienti che in termini di bilancio.



Proposta n. 440 / 2024

PUNTO 30 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 02/05/2024

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 61 / IIM del 02/05/2024

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 489 del 21 Febbraio 2024 presentata dai Consiglieri Vanessa CAMANI, Francesca ZOTTIS, Chiara LUISETTO e Andrea ZANONI avente per oggetto "L'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ DI PADOVA AUTORIZZA I PROPRI SPECIALISTI DI OTORINOLARINGOIATRIA AD UN'AZIENDA SANITARIA PRIVATA LOMBARDA. TALE DECISIONE PENALIZZERÀ GLI UTENTI DEL TERRITORIO?".



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Assente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 489 del 21 Febbraio 2024 presentata dai Consiglieri Vanessa CAMANI, Francesca ZOTTIS, Chiara LUISETTO e Andrea ZANONI avente per oggetto "L'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ DI PADOVA AUTORIZZA I PROPRI SPECIALISTI DI OTORINOLARINGOIATRIA AD UN'AZIENDA SANITARIA PRIVATA LOMBARDA. TALE DECISIONE PENALIZZERÀ GLI UTENTI DEL TERRITORIO?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

Preliminarmente si precisa che la possibilità per le Aziende ed Enti del SSN di autorizzare i medici dipendenti a rapporto esclusivo ad effettuare attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti è consentita, al di fuori del normale orario di servizio e nel quadro di un rapporto convenzionale, sia dall'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2000, disciplinante l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN, sia dall'articolo 91, comma 5 del vigente CCNL dell'Area Sanità del 23 gennaio 2024.

Peraltro la DGR n. 1314 del 16 agosto 2016 ha stabilito che le predette attività non debbano comportare un numero di accessi superiore a 2 al mese e a 22 all'anno.

Ciò premesso, si rappresenta che i competenti uffici dell'Area Sanità e Sociale con nota del 6 marzo 2024 hanno richiesto all'Azienda-Ospedale Università di Padova (di seguito denominata Azienda) una memoria in merito a quanto esposto nell'interrogazione.

L'Azienda ha risposto con nota dell'11 marzo 2024 con la quale innanzitutto si precisa che la convenzione con il Poliambulatorio [...] di Brescia, struttura privata non accreditata con il SSN, per l'effettuazione di prestazioni in materia di Otorinolaringoiatria, prevede che le stesse, in conformità alla citata deliberazione regionale, non superino i 2 accessi mensili, ovvero i 22 accessi nell'arco dell'anno per l'intera Unità Operativa, compatibilmente con gli impegni derivanti dall'attività istituzionale e al di fuori dell'orario di lavoro.

Viene inoltre precisato che l'Azienda acquisisce dal Direttore dell'Unità Operativa la dichiarazione che l'attività a pagamento richiesta non è incompatibile con la funzione clinico-assistenziale aziendale e non è confliggente con gli interessi aziendali, risultando del tutto ulteriore rispetto agli obiettivi di budget relativi all'attività istituzionale negoziata con la Direzione, nonché l'assicurazione che l'impegno orario richiesto per lo svolgimento di tale attività non reca nocumento all'assistenza sanitaria interna ed al funzionamento del servizio di appartenenza. Il Direttore della Direzione Medica verifica, a sua volta, che l'attività sia compatibile con le liste d'attesa e non crei pregiudizio all'attività istituzionale.

In particolare, si attesta che la convenzione oggetto dell'interrogazione rispetta rigorosamente la normativa nazionale, le disposizioni regionali in materia ed il vigente CCNL dell'Area Sanità.

Si assicura poi che tale collaborazione viene svolta al di fuori ed in aggiunta all'orario istituzionale ed ha limiti stringenti, che vengono puntualmente rispettati dal professionista e verificati dall'Azienda, in modo da non compromettere assolutamente l'attività istituzionale ed il perseguimento degli obiettivi aziendali.

Infine si fa presente che la branca di Otorinolaringoiatria non presenta presso l'Azienda carenza di specialisti e che, comunque, l'attività resa presso il Poliambulatorio [...] di Brescia non inficia la qualità del servizio pubblico reso ai pazienti e, oltre a non pesare sul bilancio regionale, è anche strumento di confronto professionale per il personale medico coinvolto.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;



DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Attività Istituzionali della Giunta Regionale e Rapporti Stato/Regioni.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -

